

Riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici

ART. 12

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 21;
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	30 %
Autocarrozzerie	30 %
Autofficine per riparazione veicoli	30 %
Gommisti	30 %
Autofficine di elettrauto	30 %
Distributori di carburante	30 %
Rosticcerie	10 %
Pasticcerie	10 %
Lavanderie	30 %

Attività Estrattive	30 %
Officine fabbro – meccaniche	30 %
Barbieri – Parrucchieri – Estetisti	10 %

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 13

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Secondo il comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013 come modificato dal D.L. 16/2014, le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. Percentuali di riduzione:
 - a) 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 45%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) 65%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d) 100%, nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione previsti dall'art.10 rubricato "Rifiuti speciali Assimilati ai rifiuti urbani" del *Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio della Raccolta Indifferenziata e Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili* approvato con Deliberazione nr.11 del 21/04/12 e ss.mm.ii., e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 19, all'intera superficie imponibile.

5. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 19

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 20

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. *L'utente può chiedere che il numero dei componenti il nucleo familiare venga modificato ai fini del calcolo nel caso uno o più componenti, pur risultando anagraficamente residenti, svolgano attività di studio fuori dal Comune per un periodo non inferiore all'anno, in luogo di studio non raggiungibile giornalmente, producendo la seguente documentazione:*
 - a. *Istanza su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi;*
 - b. *Copia del contratto di affitto registrato relativo all'abitazione occupata dallo studente;*
 - c. *Copia di un'attestazione dimostrante l'iscrizione alla facoltà universitaria;*
 - d. *Copia della denuncia d'iscrizione nell'elenco tassa rifiuti per l'immobile condotto in affitto.**Tale istanza, completa di documentazione, prodotta nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono della tariffa per un componente a valere sul pagamento del tributo dell'anno corrente, non verranno concesse né riduzioni né rimborsi per le annualità precedenti, rispetto a quella in cui viene presentata la richiesta di riduzione.*

La documentazione va rinnovata ogni anno, ripresentando i documenti sopra richiesti.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, anche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da n.2 occupanti, applicando la sola quota fissa collegata alle superficie.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento all'anagrafe comunale, ovvero per i nuovi iscritti quello risultante al momento della presentazione della denuncia. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 21

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 22

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. **Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.**
2. **Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.**

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni; in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;
6. Ai locali ove viene svolta, **in maniera non imprenditoriale**, l'attività di Bed and Breakfast, procedendo all'applicazione della tariffa prevista per le utenze domestiche aumentata di n.1 componente rispetto a quella risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento all'anagrafe comunale, nell'ottica che tale utilizzo dà comunque luogo ad un'attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all'utenza residenziale, ritenendosi legittimo stabilire, pur nell'ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per il particolare uso dell'immobile, anche in considerazione che l'ospitalità nei locali adibiti alla ricettività ha come conseguenza un "potenzialità" alla maggiore produzione dei rifiuti;
7. Ai locali ove viene svolta, **in maniera imprenditoriale**, l'attività di Bed and Breakfast, viene applicata la categoria non domestica 31 *Bed and Breakfast* appositamente creata applicando coefficienti di favore rispetto alla Categoria *Alberghi senza Ristorante* presa come riferimento;
8. Ai locali ove viene svolta l'attività di Agriturismo, tenendo conto della loro ubicazione decentrata rispetto al paese, alla capienza ricettiva e di somministrazione dei pasti, della capacità di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti vegetali e organici, viene applicata la categoria non domestica 32 *Agriturismo* appositamente creata applicando coefficienti di favore rispetto alla Categoria *Alberghi senza Ristorante* presa come riferimento.

ART. 24

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

ART. 25

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%;
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Per tali riduzioni la relativa copertura è assicurata attraverso le risorse provenienti dal tributo di competenza dell'esercizio, al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART.26

ULTERIORI RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Alle utenze domestiche (solo per immobili censiti nella categoria A ad eccezione della A/10) che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del **20%**;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo verranno applicate alle seguenti condizioni:
 - che il contribuente non abbia insoluti pregressi della tassa rifiuti;
 - la riduzione verrà riconosciuta esclusivamente per l'utenza relativa all'abitazione (solo per immobili censiti nella categoria A ad eccezione della A/10), e non è estendibile alle pertinenze;

3. La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento in base all'elenco degli aventi diritto, che verrà fornito dall'Ufficio preposto, entro il termine previsto per legge per l'approvazione delle tariffe e secondo le direttive impartite dal Dirigente competente.
4. Le operazioni di compostaggio dovranno essere eseguite secondo le regole stabilite dall'amministrazione comunale nel Regolamento dei Compostatori in corso di definizione, per il quale sarà previsto un relativo albo a cui essere iscritti. Aderendo a tale riduzione al contribuente sarà ritirato il mastello marrone necessario per l'esposizione del rifiuto umido e non potrà più usufruire del servizio di raccolta domiciliare della frazione umida previsto per il ritiro porta a porta.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che dà diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Per tale agevolazione la relativa copertura è assicurata attraverso le risorse provenienti dal tributo di competenza dell'esercizio, al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART.27

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile:

- a) del 20% ai locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciale o professionale situate all'interno del centro storico.
Per centro storico è da intendersi vie e vicoli presenti entro le mura castellane.

L'impresa per vedersi riconoscere la riduzione del 20% dovrà essere in regola con i pagamenti di tutte le annualità precedenti in materia di tassa sui rifiuti.

L'erogazione della riduzione sarà gestita dall'ufficio in modalità di rimborso, restituendo la cifra corrispondente al 20% della riduzione, dopo che l'impresa avrà pagato per intero l'avviso di pagamento corrispondente; l'impresa dovrà solamente fornire all'ufficio le coordinate bancarie/postali su cui effettuare l'accredito.

- b) del 50% ai locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciale o professionale situate all'interno del centro storico, per il primo anno di iscrizione.
Per centro storico è da intendersi vie e vicoli presenti entro le mura castellane.

L'erogazione della riduzione sarà gestita dall'ufficio in modalità di rimborso, restituendo la cifra corrispondente al 50% della riduzione, dopo che l'impresa avrà pagato per intero l'avviso di pagamento corrispondente; l'impresa dovrà solamente fornire all'ufficio le coordinate bancarie/postali su cui effettuare l'accredito.

2. Per le riduzioni di cui alle lettere a) e b), la relativa copertura sarà disposta con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART.28

MISURE URGENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID – SPECIFICHE RIDUZIONI

1. L'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente – ARERA con la Deliberazione 158/2020/R/Rif del 05/05/2020 in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto, l'adozione di alcune misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19; prevedendo l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze tari, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, e di specifiche forme di tutela per le utenze domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti. Nella stessa deliberazione l'Autorità, rinvia ad un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per talune utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti - unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/Rif e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*. L'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente – ARERA con la Deliberazione 238/2020/R/Rif del 23/06/2020 adotta le misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, concludendo l'iter avviato con la precedente deliberazione nr.158/2020/R/Rif nella quale si faceva espresso rinvio all'emanazione di specifico provvedimento sulle modalità di copertura.
2. Nella deliberazione nr.238/2020/R/Rif del 23/06/2020 viene data la possibilità di introdurre varie voci di costo compensative, alcune a carico delle utenze, altre con rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie a seguito dei fattori di correzione adottati con la deliberazione nr.158/2020/R/Rif per le utenze non domestiche. Nella stessa deliberazione nr.238/2020/R/Rif del 23/06/2020, l'Autorità, alla luce della necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali, prevede la facoltà per L'ETC di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA – l'anticipazione, sul 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione del minor gettito derivante dall'applicazione della Deliberazione nr.158/R/Rif per le utenze non domestiche da restituire entro un periodo massimo prestabilito, comunque non superiore a 3 anni.
3. In applicazione dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 vengono istituite specifiche agevolazioni per le particolari situazioni di emergenza sanitaria, che hanno comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività non domestiche a seguito dello stato di emergenza disposto per il diffondersi della pandemia da COVID-19, e per le utenze domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti, in questi casi la tariffa per l'anno 2020 si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile.
4. Specifiche agevolazioni, per l'anno 2020, vengono disposte alle utenze non domestiche che rientrano nella Tabella 1A, 1B e 2 ex art.1 dell'Allegato A della Deliberazione nr.158 del 05/05/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente – ARERA – rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle

utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19". Il periodo temporale di previsione delle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19 riconosciute con la Deliberazione nr. 158/R/Rif del 05/05/2020, parte dall'inizio del periodo di sospensione delle attività disposte con i vari DPCM fino alla data di emanazione della stessa avvenuta in data 05/05/2020.

5. Nello specifico si applicano le seguenti agevolazioni, migliorative e più vantaggiose rispetto a quelle previste dalla Deliberazione ARERA nr.158/R/Rif del 05/05/2020:
 - a. ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E GIÀ RIAPERTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) si prevede una riduzione della parte fissa e parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 15%;
 - b. ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E NON ANCORA RIAPERTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1b e 2 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) si prevede una riduzione della parte fissa e parte variabile della TARI calcolata forfettariamente, *diversificata a seconda della categoria tariffaria, come di seguito*:
 1. Per le utenze *non domestiche* assoggettate, secondo la classificazione disposta dal DPR 158/99, alla tariffa di cui alle categorie 2, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 22 e 31, ovvero a quelle immediatamente riconducibili, si prevede una riduzione della parte fissa e parte variabile della TARI 2020 calcolata forfettariamente al 20%;
 2. Per le utenze *non domestiche* assoggettate, secondo la classificazione disposta dal DPR 158/99, alla tariffa di cui alle categorie 17 e 24, ovvero a quelle immediatamente riconducibili, si prevede una riduzione della parte fissa e parte variabile della TARI 2020 calcolata forfettariamente al 30%;
 3. Per le utenze *non domestiche* assoggettate, secondo la classificazione disposta dal DPR 158/99, alla tariffa di cui alle categorie 22 e 27, ovvero a quelle immediatamente riconducibili, si prevede una riduzione della parte fissa e parte variabile della TARI 2020 calcolata forfettariamente al 40%;
 4. Per le utenze *non domestiche* assoggettate, secondo la classificazione disposta dal DPR 158/99, alla tariffa di cui alle categorie 1 e 2, ovvero a quelle immediatamente riconducibili, si prevede una riduzione della parte fissa e parte variabile della TARI 2020 calcolata forfettariamente al 50%.
6. Specifiche agevolazioni, per l'anno 2020, nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto Legge 124/19, vengono disposte alle utenze *domestiche* economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per il disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. La stessa agevolazione viene concessa d'ufficio, a coloro per i quali l'ufficio segreteria rilascia l'apposita attestazione dell'esito della domanda di agevolazione. In questi casi di comprovato disagio economico, si prevede una riduzione della parte fissa e parte variabile della TARI 2020 calcolata forfettariamente al 20%;
7. Per le riduzioni di cui al presente articolo, la relativa copertura sarà disposta con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, in applicazione di quanto previsto dal comma 660 ex.1 della L.147/2013.

ART. 29

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 100 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 30

CUMULO DI RIDUZIONI

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dai precedenti articoli si precisa che non è consentito il cumulo delle stesse